

<b>C.Villanova del Sillaro</b> Codice Ente 11129	Sigla <b>C.C.</b>	Numero <b>6</b>	data <b>04-05-2016</b>
<b>MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</b>			

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

### ADUNANZA Ordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE-SEDUTA Pubblica

	<p>L'anno duemilasedici addi quattro</p> <p>del mese di maggio alle ore 21:00</p> <p>previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala consiliare di Villanova del Sillaro. Eseguito l'appello, risultano:</p>																																				
<p>N. 142 reg. Pubblicazioni</p> <p style="text-align: center;"><b>Referto di pubblicazione</b> ( art.47 L. 8-6-990 n 42)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addi, 08-06-2016</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario Comunale</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Presenti/Assenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Moreno Oldani</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Sindaco</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>2. Antonio Guarnieri</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>3. Enrico Bellarosa</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>4. Stefano Rugginenti</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>5. Stefano Leopoldo Cattaneo</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>6. Giovanni Ceribelli</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>7. Stefano Pezzoni</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>8. Lucia Capolongo</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>9. Pierfrancesco Curti</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>10. Danilo Gatti</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> <tr> <td><b>11. Diego Guarnieri</b></td> <td style="text-align: center;"><b>consigliere</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Presente</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Partecipa all'adunanza la Sig.ra <b>Angelina Marano</b> Segretario Comunale.</p> <p>Il sig. <b>Stefano Rugginenti</b>, nella sua veste di Rugginenti Stefano, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.</p>			Presenti/Assenti	<b>1. Moreno Oldani</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>	<b>2. Antonio Guarnieri</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>3. Enrico Bellarosa</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>4. Stefano Rugginenti</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>5. Stefano Leopoldo Cattaneo</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>6. Giovanni Ceribelli</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>7. Stefano Pezzoni</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>8. Lucia Capolongo</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>9. Pierfrancesco Curti</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>10. Danilo Gatti</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>11. Diego Guarnieri</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>
		Presenti/Assenti																																			
<b>1. Moreno Oldani</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>2. Antonio Guarnieri</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>3. Enrico Bellarosa</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>4. Stefano Rugginenti</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>5. Stefano Leopoldo Cattaneo</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>6. Giovanni Ceribelli</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>7. Stefano Pezzoni</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>8. Lucia Capolongo</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>9. Pierfrancesco Curti</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>10. Danilo Gatti</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			
<b>11. Diego Guarnieri</b>	<b>consigliere</b>	<b>Presente</b>																																			

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

VISTO l'art. 1 della L.208/2015 (L. Stabilità 2016 ) che ha modificato la disciplina IMU, TASI, TARI;

VISTI gli artt. 9, comma 1, lett. l) e 12, co. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 in materia di contenzioso riguardante i tributi locali;

RITENUTO di modificare il Regolamento per adeguarlo alle intervenute modifiche legislative;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 09/09/2014;

CONSIDERATO necessario, altresì, integrare il regolamento con norme di ulteriore dettaglio che assicurino maggiore chiarezza e certezza nell'applicazione dei tributi con riferimento alle seguenti fattispecie:

### **1) TRATTAMENTO TRIBUTARIO TARI RISERVATO AI LOCALI CLASSIFICATI C2, C6 E C7**

Per la qualificazione di locali pertinenziali all'abitazione principale, vengono mutuati i criteri previsti dalle norme istitutive dell'IMU e della TASI :

*“ le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito, sono considerate pertinenze se:*

- *appartengono alle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria”*

### **2) TRATTAMENTO TRIBUTARIO TASI E TARI CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE**

L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 ha disposto a partire dall'anno 2015 l'assimilazione ad abitazione principale dell'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- la predetta disposizione ha previsto per tale fattispecie imponente la riduzione di due terzi dell'imposta dovuta a titolo di **TASI** e del tributo dovuto a titolo di **TARI**;

la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni dell'imposta con particolare riferimento all'esclusione da imposizione **TASI** delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore.

### **3) MODIFICA DISCIPLINA IMU**

A. Il comma 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 ( L. Stabilità 2016) è intervenuto sull'art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU.

- **Con la lettera a)** viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.
- **Con la lettera b)** viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
  - il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
  - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  - il comodato deve essere registrato.Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.
- **Le lettere c) e d)** abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016.
- **La lettera c)** interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016.
- **La lettera d)** abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.
- **La lettera e)** anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

B. Il comma 13 estende l'esenzione IMU ai terreni agricoli: - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

C. Il comma 16 sostituisce il co. 15- bis dell'articolo 19 del dl 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" ("che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluente la quota di possesso

#### **4) ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRE MODIFICHE ALLA TASI (COMMI 14 E 708)**

Il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, In particolare:

- la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”).
- la lettera b) sostituisce il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
- La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
- La lettera d) integra il co.681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli “immobili di lusso”, versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale quota, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo

#### **5) AGEVOLAZIONI IMU E TASI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO (CO. 53-54)**

- Il comma 53 integra il contenuto dell'articolo 13 del decreto legge n. 214 del 2011, e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento
- Il comma 54 modifica il comma 678, articolo 1, della legge di stabilità 2014 e prevede la medesima agevolazione (riduzione dell'imposta dovuta al 75%) anche per ciò che riguarda la TASI.

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali è stato fissato al 30/04/2016 con il D.M. del 01/03/2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016;

VISTO l'allegato A contenente le modifiche al Regolamento per l'applicazione della IUC;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile e l'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Curti – Gatti – Guarnieri D. – Rugginenti) resi ed espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di modificare il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 09/09/2014, come da allegato alla presente deliberazione;

2. di allegare alla presente deliberazione il regolamento con le modifiche apportate dal presente atto deliberativo.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 ed astenuti n. 4 (Curti – Gatti – Guarnieri D. – Rugginenti)

#### DELIBERA

di attribuire al presente atto immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Stefano Rugginenti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Angelina Marano

I SOTTOSCRITTI RESPONSABILI DI SERVIZIO ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI

Per la regolarità tecnica : parere favorevole

\_\_\_\_\_ F.to CASTOLDI ALDO

Per la regolarità contabile : parere favorevole

\_\_\_\_\_ F.to CASTOLDI ALDO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000
- Non essendo pervenute richieste di invio al controllo
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
- Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte della competente Sezione dell'Organo Regionale di Controllo, avvertita il prot. n. senza che sia stato pronunciato alcun provvedimento a norma dell'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Angelina Marano

Li

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li, 08-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Marano Angelina